



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo: esclusione dell'Associazione ADOC Viterbo, settore tutela dei consumatori e degli utenti

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*, così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e successivamente dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n° 219;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti-Viterbo;

VISTI i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 recanti, rispettivamente, *“Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”* e *“Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”*;

CONSIDERATO che il 27 luglio 2026 scadrà l’attuale Consiglio della Camera di Commercio Rieti-Viterbo ed il giorno 28 gennaio 2026 è stato dato avvio al procedimento per la costituzione del nuovo Consiglio con scadenza 9 marzo 2026;

TENUTO CONTO che alla data del 9 marzo nessuna Associazione di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti aveva presentato domanda;

VISTO l'Avviso pubblico suppletivo richiesto dalla Regione Lazio per permettere alle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti di partecipare alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, pubblicato in data 25 giugno 2026 con scadenza 10 luglio ore 12.15;

CONSIDERATO che entro la scadenza del 10 luglio sono state presentate 2 domande, 1 di ADOC Viterbo ed una di Federconsumatori Lazio;

CONSIDERATO che la documentazione inviata dall'Associazione ADOC Viterbo, per quanto riguarda il settore in argomento, presentava delle irregolarità, in quanto l'elenco degli iscritti di cui all'Allegato D al D.M. n. 156/2011 è stato presentato esclusivamente in formato cartaceo ed è risultato pertanto sprovvisto del necessario supporto digitale previsto dall'art. 3, comma 2, del citato D.M. 156/2011;

TENUTO CONTO dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.M. n. 156/2011 sopra richiamato che recitano rispettivamente: "Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 non risultino



regolari, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta" e "Nel caso in cui.... Non sia rispettato il termine di cui al comma 1.... Il responsabile del procedimento dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione";

VISTA la nota inviata dal sottoscritto, nella qualità di Responsabile del procedimento, recante la formale richiesta di regolarizzazione indirizzata al Legale Rappresentante dell'Associazione ADOC Viterbo a mezzo PEC, protocollo n.20762 del 13/07/2026 con la quale si concedevano 10 giorni per regolarizzare l'istanza;

CONSIDERATO che entro il termine perentorio assegnato, l'Associazione ADOC Viterbo non ha provveduto alla regolarizzazione richiesta, omettendo la consegna dei prescritti supporti digitali;

RITENUTO, pertanto, nella qualità di Segretario Generale e Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, nonché in conformità all'Avviso pubblico ed al D.M. 156/2011, di dover provvedere in merito dichiarando l'esclusione dell'Associazione ADOC Viterbo;

DETERMINA

l'esclusione, per i motivi compiutamente descritti in premessa, dell'Associazione ADOC Viterbo dal procedimento per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti-Viterbo, relativamente alla domanda di partecipazione per l'assegnazione del seggio del settore "Tutela dei consumatori e degli utenti";

di disporre la notifica del presente provvedimento al Legale Rappresentante dell'Associazione ADOC Viterbo a mezzo PEC;

di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione nell'Albo pretorio on-line della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti-Viterbo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco Monzillo)